

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - accertamento induttivo – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13735 del 06/07/2016

Valutazione dei presupposti - Al momento dell'adozione dell'atto impositivo - Persistenza in sede contenziosa - Irrilevanza.

In tema di accertamento induttivo, la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epoca della sua adozione, dei quali non è necessario il perdurare in sede contenziosa, per cui non viene meno nell'ipotesi in cui il contribuente esibisca successivamente, in giudizio, la contabilità risultata omessa o irregolarmente tenuta all'atto della verifica fiscale.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13735 del 06/07/2016